

Regolamento interno del Gruppo “Articolo 4”

(Comunicato in Aula nella seduta n. 146 dell’8 aprile 2014)



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

**GRUPPO PARLAMENTARE
“ARTICOLO 4”**

REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

adottato dall’assemblea del Gruppo in data 22 maggio 2013,
modificato ed integrato dall’assemblea in data 11 febbraio 2014

Articolo 1

(Oggetto e generalità)

1. Il presente Regolamento interno disciplina, ai sensi degli articoli 25.bis, 25.ter e 25.quater del Regolamento interno dell’Assemblea Regionale Siciliana ed in armonia con le previsioni di cui alla Legge Regionale 4 gennaio 2014, n.1, la gestione amministrativa e contabile del Gruppo, le modalità ed i criteri di gestione delle risorse messe a disposizione dall’Assemblea Regionale e per la tenuta della contabilità.
2. L’esercizio finanziario corrisponde all’anno solare.

Articolo 2

(Soggetti autorizzati alla spesa ed alla gestione)

1. Il Presidente del Gruppo Parlamentare, o il Vicepresidente qualora ne abbia svolto le funzioni, è responsabile di tutte le spese sostenute dal Gruppo e ne risponde direttamente.
2. Nessuna spesa può essere sostenuta in mancanza di preventiva autorizzazione scritta del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente.

Articolo 3

(Spese ammissibili)

1. Il contributo per spese di funzionamento può essere utilizzato per le finalità di cui all’articolo 6, comma 1, lett. a), della Legge Regionale 4 gennaio 2014, n.1.
2. Ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all’attività istituzionale del Gruppo.
3. E’ fatto divieto di impiegare anche parzialmente le somme trasferite dall’Assemblea Regionale Siciliana per:
 - a) finanziare direttamente o indirettamente le spese di funzionamento degli organi centrali e periferici di partiti e movimenti politici o delle loro articolazioni politiche o amministrative o di rappresentanti interni ai partiti e movimenti medesimi;



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

**GRUPPO PARLAMENTARE
“ARTICOLO 4”**

- b) spese inerenti alla comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il divieto ai sensi della disciplina statale in materia di par condicio;
 - c) spese sostenute dai deputati nell'espletamento del mandato o spese personali dei deputati;
 - d) acquistare strumenti d'investimento finanziario;
 - e) acquistare automezzi.
4. I contributi erogati dall'Assemblea Regionale Siciliana per spese di personale sono impiegati secondo le modalità indicate dalla disciplina interna della stessa Assemblea.

Articolo 4
(Tracciabilità dei pagamenti)

- 1. Al fine di assicurare la tracciabilità dei pagamenti i fondi erogati dall'Assemblea e tutte le spese sono operate da apposito conto corrente intestato al Gruppo Parlamentare.
- 2. I pagamenti sono operati esclusivamente mediante bonifici bancari, con esplicita esclusione del ricorso ad assegni e maneggio di contanti.

Articolo 5
(Documentazione contabile)

- 1. La documentazione contabile relativa alle spese viene custodita presso gli uffici del Gruppo stesso secondo quanto previsto dalla vigente disciplina.
- 2. Per gli acquisti di beni o servizi la documentazione contabile è rappresentata da fatture o scontrini fiscali.
- 3. Per le spese relative al personale la documentazione è rappresentata dai contratti di lavoro, dalle buste-paga e dai documenti relativi ai versamenti fiscali, previdenziali ed assicurativi.

Articolo 6
(Sistema contabile)

- 1. Il Gruppo adotta il sistema contabile semplificato, con tenuta della sola contabilità ed utilizzo del conto di bilancio per costruire a fine esercizio, attraverso la conciliazione dei valori e rilevazioni integrative, il rendiconto economico.



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

**GRUPPO PARLAMENTARE
“ARTICOLO 4”**

2. Per la predisposizione del Rendiconto di cui all'articolo 7 si fa ricorso a criteri di cassa ed ai principi e criteri di valutazione e classificazione in materia contabile vigenti ed applicabili.

Articolo 7
(Rendicontazione)

1. Ai sensi dell'articolo 25.quater del Regolamento interno dell'Assemblea Regionale il Gruppo approva, entro quaranta giorni dalla chiusura dell'anno solare, il Rendiconto di esercizio finanziario.
2. Il Rendiconto è redatto secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente secondo il modello indicato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato a norma dell'articolo 1, comma 9, del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito con modificazioni con Legge 7 dicembre 2012, n.213.
3. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 25.quater del Regolamento interno dell'Assemblea Regionale Siciliana il Rendiconto, corredata della prescritta documentazione, è trasmesso alla Presidenza dell'Assemblea.

Articolo 8
(Norma finale)

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa espresso rinvio alla vigente disciplina interna dell'Assemblea Regionale Siciliana, alla disciplina indicata dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato a norma dell'articolo 1, comma 9, del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito con modificazioni con Legge 7 dicembre 2012, n.213, alla disciplina vigente in materia di gestione e contabilità delle associazioni non riconosciute.